Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 27 agosto** — **Numero 203**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1131, *che rid[illegible] l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino fissata in L. 30 per ettolitro dall'art. 9 della [illegible]ge 27 febbraio 1921, n. 145, nei riguardi della pro[illegible]one 1921-922 e delle rimanenze dei precedenti r[illegible]lti, è ridotta a L. 20 per ettolitro, ed in eguale mi[illegible] sarà applicata al vino del successivo raccolto.

S[illegible] rimanenze di vino accertate a fine di settembre [illegible]1 presso i produttori, i commercianti all'ingros[illegible]ed al minuto, l'imposta sarà applicata in ragione [illegible]i L. 10 per ettolitro per un dodicesimo di dette rimanenze e per il residuo nella misura stabilita al comma precedente.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 11 agosto 1921, n. 1128, *che modifica quello 19 maggio 1921, n. 713, sugli assegni speciali di bordo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, ed i successivi decreti che lo modificano e specialmente il Regio decreto 19 maggio 1921, n. 713;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere all'unanimità favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I numeri 6 e 7 della tabella *B* annessa al citato decreto 19 maggio 1921, n. 713, sono modificati come segue:

N. d'ordine	Gradi	CARICHE	Soprassoldo giornaliero	
			Armamento	Armamento ridotto e riserva
6	Tenente di vascello	Primo direttore del tiro, secondo direttore del tiro, direttore del tiro, capo servizio E. R. T., capo servizio T., ufficiale di rotta, capo servizio centrale di tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe, direttore del tiro A. S. e A. A., incaricato del parco aerostatico o del servizio idrovolanti, addetto al Comando di forze navali, relatore o vice relatore su nave scuola	2 -	2 —
7	Tenente di vascello	Primo direttore del tiro, capo servizio E. R. T., capo servizio T., ufficiale di rotta quando imbarcati su navi da battaglia di 1ª classe.	4 —	4 —

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1130, *che revoca la disposizione dell'art. 1, lettera B, del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, con la quale i locali presso il R. Osservatorio astronomico di Firenze, furono assegnati all'Opera nazionale dei combattenti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio di una parte dei detti beni all'Opera nazionale dei combattenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata la disposizione dell'art. 1, lettera *B*) del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 con la quale i locali presso il R. Osservatorio astronomico di Firenze, furono assegnati all'Opera Nazionale dei combattenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1118. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso, con sede in Treviso, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.